



Comune di Senis

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI

Allegato alla Delibera di C.C. n° 25 del 26.11.2025

Sommario

	1
ART. 1 ENTE GESTORE	3
Art.2 FORNITURA DELL'ACQUA	3
Art. 3 DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE	3
Art. 4 DECORRENZA - DURATA - SUBENTRI – CONCESSIONI	4
Art. 5 VINCOLI SPECIALI	4
Art. 6 SPESE DI ALLACCIAMENTO	4
Art. 7 MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE	5
Art. 8 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL' EROGAZIONE DELL'ACQUA	5
ART. 9 PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	5
ART. 10 CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	6
ART. 11 RESPONSABILITÀ DEGLI ALLACCIAMENTI	6
ART. 12 VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO	6
ART. 13 DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI	6
Art.14 DIVIETO DI PRELIEVO DELL'ACQUA DAGLI ABBEVERatoi E DI UTILIZZO PER USI DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONSENTITI NEL PRESENTE REGOLAMENTO	7
ART. 15 VISITA DI ISPEZIONE	7
ART. 16 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME	7
ART. 17 SANZIONI	7
ART. 18 QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE ACQUE FORNITE	7
Art.19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	8

ART. 1 ENTE GESTORE

Il Servizio di distribuzione dell'acqua grezza sul territorio del Comune di Senis è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. L'esercizio dell'acquedotto rurale (impianti di prelievo dai pozzi, stoccaggio e distribuzione), nonché l'erogazione idrica viene gestito in economia direttamente dal Comune di Senis. Per l'esercizio dell'acquedotto l'Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio, il quale agisce sotto la direzione:

- dell'Ufficio Tributi per la riscossione;
- dell'Ufficio Tecnico per i servizi tecnologici e per ogni altro aspetto.

E' facoltà dell'Amministrazione di avvalersi anche di personale esterno e/o ditte appaltatrici, **che avranno rapporto diretto ed esclusivo col Comune.**

Art.2 FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso zootecnico. Quando la potenzialità degli impianti dell'acquedotto lo consenta e purché non venga pregiudicata la distribuzione di acqua ad uso zootecnico, la somministrazione di acqua potrà essere accordata anche per:

- a) irrigazione di orti di piccole dimensioni;
- b) irrigazione di soccorso (coltivazioni arboree);
- c) allevamenti elicicoli di piccole dimensioni;
- d) coltivazioni innovative a carattere sperimentale e dimostrativo su piccole superfici;
- e) esclusivamente in presenza di impianti a risparmio idrico dichiarati e dimostrati. I turni di soccorso ogni 8-10 giorni, potranno consentirsi per max 10 turni per anno (2).

E' consentita l'irrigazione di soccorso, per frutteti con ridotto numero di alberi da frutto senza l'obbligo di utilizzo di impianti a risparmio idrico, anche con l'utilizzo di contenitori adeguati e con le formazioni predette.

E' tassativamente vietato utilizzare l'acqua per l'irrigazione di altre colture.

L'acqua proveniente dall'acquedotto rurale può essere somministrata ai fondi situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui il Comune può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quei fondi che non fronteggiano la condotta, purché ricadenti nel territorio del Comune di Senis, sempre ché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla posa della tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dal Comune sulla base di un progetto presentato dal richiedente allaccio.

La nuova tubazione così realizzata dal privato rimarrà di proprietà del Comune.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta di questi ultimi.

Art. 3 DICHIARAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE

Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto rurale, gli interessati dovranno presentare al Comune: dichiarazione redatta su apposito modulo fornito dallo stesso dalla quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico la residenza e il domicilio o il recapito presso il quale il Comune inoltrerà le fatture (bollette)

relative ai consumi, il codice fiscale o partita IVA, il proprietario del fondo (ove questi non sia lo stesso richiedente), il foglio, i numeri e le superfici dei mappali. b) dichiarazione di accettare tutti i patti e le norme, nessuno escluso. c) l'uso per il quale verrà utilizzata l'acqua. Per ogni singolo allacciamento autorizzato il richiedente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà versare gli eventuali diritti previsti per legge, le spese di concessione di cui al successivo art. 6, il canone annuo di cui al successivo art. 7.

Del contratto di fornitura viene rilasciata copia all'utente.

Le eventuali variazioni di residenza, domiciliare o recapito dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Comune.

Art. 4 DECORRENZA - DURATA - SUBENTRI – CONCESSIONI

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 5, decorrerà dalla data di stipula del contratto. I contratti hanno la durata di un (1) anno ovvero della frazione dell'anno in corso, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, salvo disdetta. In seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno (fino al 31/12 di ciascun anno), salvo che una delle due parti dia disdetta in forma scritta entro 31 dicembre di ogni anno. Qualora il soggetto contraente non comunichi la cessazione dell'utenza, continua ad essere l'unico responsabile nei confronti del Comune e l'unico soggetto debitore, perdendo ogni diritto ad eventuali sgravi e/o rimborsi. Con la stipula e sottoscrizione del contratto il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente Regolamento nonché tutti gli obblighi da esso derivanti. In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare, dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto. In caso di decesso dell'intestatario del servizio, gli aventi diritto potranno presentare istanza di voltura entro il termine massimo di 6 mesi; decorso inutilmente tale periodo, il servizio sarà oggetto di disattivazione d'ufficio. Le eventuali spese di bollo e le tasse in genere saranno a carico del subentranti;

Art. 5 VINCOLI SPECIALI

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 6 SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni nuovo allaccio i lavori dovranno essere eseguiti a cura del richiedente tramite personale specializzato e sotto il controllo dell' U.T.C. Sono a carico dell'utente le spese necessarie per l'allacciamento alla condotta rurale, nonché le eventuali modifiche dall'utente medesimo richieste e la fornitura e posa in opera del CONTATORE. A decorrere dall'avvenuta installazione, diviene, a tutti gli effetti, di proprietà del Comune.

Le specifiche tecniche dell'allaccio verranno indicate dall'U.T.C. Per ogni allacciamento autorizzato i concessionari dovranno pagare al Comune il diritto di allacciamento fissato in € 60,00.

Tutti gli allacci dovranno essere realizzati all'esterno del lotto. L'allaccio dovrà essere effettuato a cura e spese del proprietario.

Il contatore e relative apparecchiature dovranno essere installate nel rispetto del presente regolamento e posizionate **in nicchie** con sportellino realizzate a carico dell'utente. A fine lavori l'utente ne darà comunicazione all'U.T.C. che effettuerà un sopralluogo nel quale

provvederà a piombare l'apparecchio di misura con la morsa recante le impronte del Gestore.

Art. 7 MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE

L'erogazione viene fornita "a misura" sulla base delle indicazioni dei contatori installati dagli utenti.

Le letture dei contatori vengono eseguite dagli incaricati del Comune secondo frequenza stabilita.

Ogni presa di derivazione è considerata singola utenza. Il canone annuo è suddiviso in una quota fissa e una variabile per ogni presa di derivazione. La Giunta Comunale stabilisce ogni anno le tariffe.

Il Comune si riserva la facoltà di accordare condizioni speciali di fornitura agli allevatori effettivamente svolgenti detta attività con caratteristica prevalente (imprenditori agricoli a titolo principale).

Il concessionario resta obbligato al pagamento dell'intero canone annuo, a prescindere dal periodo di allacciamento e dal giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua. Il mancato utilizzo dell'utenza non comporterà sgravio alcuno del canone. Il corrispettivo dei consumi o il minimo contrattuale debbono essere pagati in base alla bolletta che il Comune invia a ciascun utente entro la data di scadenza indicata nella stessa.

Trascorsi 30 gg. dalla data di scadenza del pagamento, il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, disattivare il contatore e risolvere il contratto di fornitura.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare adeguate azioni legali per il recupero di ogni suo credito nei confronti degli utenti inadempimenti.

Art. 8 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL' EROGAZIONE DELL'ACQUA

Il Comune non può assicurare a priori la regolarità della distribuzione dell'acqua né la misura minima della stessa alle utenze. L'acqua sarà distribuita, compatibilmente alla portata delle opere di presa, continuativamente per l'intero anno riservandosi anche di stabilire, qualora necessario, un calendario di utilizzo per le varie zone. Il Comune si riserva inoltre, per cause di forza maggiore o per motivate ragioni, la sospensione o riduzione dell'erogazione dell'acqua. Il concessionario non potrà pertanto reclamare risarcimenti per mancato o diminuito raccolto o riduzioni del canone per effetto della mancata o ridotta fruizione dell'erogazione dell'acqua.

In caso di carenze idriche il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua per usi NON ZOOTECNICI.

ART. 9 PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le modalità di realizzazione delle opere idrauliche di derivazione dalle condutture principali saranno stabilite dal Comune. Le caratteristiche, le scelte dei materiali, il percorso e le località degli allacciamenti, spettano esclusivamente al Comune, e sono a carico del concessionario.

Una volta eseguito un allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica venisse chiesta ed ottenuta sarà a carico del concessionario.

ART. 10 CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere eseguito solo previa autorizzazione del Comune. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dal Codice della strada, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale del Comune. A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, la cauzione come da art.15 del regolamento "Tagli Stradali" approvato con Delibera G.C. n° 13 del 18.03.2010. La cauzione sarà restituita al termine del periodo stabilito di seguito per i ripristini e previo nullaosta dell'Ufficio Tecnico del Comune. I ripristini dovranno essere realizzati nel seguente modo e in ottemperanza al suddetto Regolamento "Tagli Stradali": *Ad avvenuta chiusura dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente il riempimento dello stesso con calcestruzzo e il ripristino del manto in asfalto binder o con materiale esistente. Nel caso di cedimenti nell'arco di tempo di 90 giorni l'utente dovrà provvedere alla ricarica con asfalto. Dopo il termine di 90 giorni ed ad avvenuto assestamento dovrà essere eseguito il ripristino finale su indicazione dell'ufficio tecnico comunale. I lavori di scavo lungo la sede stradale dovranno essere eseguiti previo taglio dell'asfalto con appositi mezzi.*

ART. 11 RESPONSABILITÀ DEGLI ALLACCIAMENTI

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc., delle tubazioni posate a suo carico su proprietà privata. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune e provvedere alle riparazioni del caso. Sono a totale carico del concessionario i danni verificatisi alla tratta di acquedotto situata su proprietà privata e non costituente rete principale comunale.

Il concessionario è responsabile della corretta tenuta del contatore, in caso di guasto dovrà darne immediata comunicazione all' U.T.C. che ne autorizzerà la sostituzione previo accertamento dei consumi. La rimozione del contatore in assenza di autorizzazione sarà soggetta a sanzione come da successivo art. 17.

ART. 12 VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

In caso di rottura o guasti su impianti privati, posati sia su proprietà privata che pubblica, il Comune venutone a conoscenza, darà avviso all'interessato di provvedere immediatamente alla chiusura dell'impianto e, entro il termine di 5 giorni, alla riparazione del guasto. Decorso tale termine la riparazione sarà effettuata dal Comune e le spese verranno addebitate all'utente.

Il Comune si riserva la facoltà di disattivare il contatore e risolvere il contratto di fornitura in caso di mancato pagamento entro i termini assegnati.

ART. 13 DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcun allacciamento a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere il

contatore, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito come meglio specificato al successivo art.14.

Art.14 DIVIETO DI PRELIEVO DELL'ACQUA DAGLI ABBEVERATOI E DI UTILIZZO PER USI DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONSENTITI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

E' vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine, esclusi i mezzi per l'antincendio regolarmente autorizzati.

Si potrà autorizzare il pescaggio per autobotti o cisterne trainate dai punti di attingimento appositamente realizzati o indicati, previa richiesta dall' U.T.C. e pagamento delle quote stabilite con delibera di G. C.

E' vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsivoglia tipo, attrezzi e macchinari. (a titolo non esaustivo: uso alimentare umano, uso domestico, rifornimento di piscine e vasche, attività industriali o commerciali non agricole, etc.).

ART. 15 VISITA DI ISPEZIONE

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua nei fondi. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica degli impianti.

ART. 16 EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

Il Comune si riserva di modificare le presenti norme. Tali modifiche si applicano anche ai contratti in essere.

ART. 17 SANZIONI

Per ogni eventuale manomissione o sostituzione senza previa autorizzazione degli impianti accertata dal Comune, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a 20 volte il canone annuo dovuto oltre che avviate le azioni di legge conseguenti.

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, in caso di utilizzo diverso da quello consentito e per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 2.500,00 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 18 QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE ACQUE FORNITE

L'acqua dell'acquedotto rurale non è potabile. L'Amministrazione Comunale non è in qualsiasi modo responsabile della qualità dell'acqua fornita, essa viene immessa in rete tale e quale come viene pompata dai pozzi. Le manovre di approvvigionamento dei serbatoi di raccolta tramite pompaggio d'acqua dai pozzi sono eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale. Il Comune non è responsabile dell'utilizzo che l'utenza ne farà per uso domestico peraltro non previsto dal presente Regolamento.

Eventuali analisi potranno essere effettuate periodicamente come prevenzione igienicosanitaria.

Nessun utente può ostacolare il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale durante lo svolgimento delle sue mansioni. La quantità dell'acqua immessa nella rete è a

discrezione dell'Amministrazione Comunale che valuta in base alle richieste, alle possibilità dei pozzi e alle priorità di utilizzo.

Art.19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione dell'atto che lo approva, in conformità di quanto previsto dall'art. 86 comma 6° dello Statuto Comunale vigente.